



- che per i fabbricati di recente costruzione il mutuo può commisurarsi al 30% del valore e che per questi debba tenersi conto anche del reddito in quanto non soggetto a limitazioni di legge;
- che gli immobili a carattere prettamente commerciale (ad es. cinematografi, collegi, cliniche) siano da considerarsi ciascuno a sé stante e valutati con criteri aderenti alla loro destinazione;
- che, nel caso di mutui richiesti per addizionale all'acquisto di fabbricati, si debba tener conto anche della disponibilità o meno dei locali.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione tecnica consultiva immobiliare sono state portate a conoscenza della Commissione di finanza, che ha espresso parere favorevole, nell'intesa che per i mutui ipotecari, la durata non debba superare gli anni 25 e che sarà data la preferenza a quelle operazioni che presentano possibilità di abbinamento a forme assicurative.

Il Direttore generale sottopone quanto sopra al Consiglio per le deliberazioni di competenza del Consiglio stesso.

Il Comitato propone di commisurare la valutazione degli immobili costruiti prima del giugno 1944 a dieci volte il valore di stima del 1938.